



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MD92
Rev 05
del 18/04/2023

Le presenti condizioni generali di Contratto ("Condizioni Generali") disciplinano le modalità, i termini e le condizioni che regolano tutte le prestazioni di servizi da parte di Cepas S.r.l. ("CEPAS") e sono efficaci nei confronti del singolo cliente di CEPAS ("Cliente"). Fatto salvo per quanto diversamente pattuito per iscritto con il singolo Cliente in modo specifico, tutti i contratti di prestazione di servizi stipulati da CEPAS con il Cliente sono regolati dalle Condizioni Generali le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni offerta, proposta, ordine di acquisto e conferma d'ordine di acquisto dei servizi commercializzati da CEPAS e, una volta accettate per iscritto dal Cliente, le Condizioni Generali si applicano ad ogni singolo Contratto di prestazione di servizi stipulato tra CEPAS ed il Cliente in deroga ed in prevalenza ad eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente.

1. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI CEPAS

1.1 I servizi di volta in volta prestati da CEPAS al Cliente sono quelli individuati nel singolo Contratto stipulato tra CEPAS ed il Cliente a seguito dell'avenuta accettazione da parte del Cliente della proposta contrattuale oppure dell'offerta commerciale che CEPAS ha inviato al Cliente oppure a seguito dell'accettazione da parte di CEPAS dell'ordine di fornitura inviato a CEPAS dal Cliente ("Servizi").

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CEPAS

2.1 I Servizi saranno prestati da CEPAS nell'interesse del Cliente per il periodo specificato nel singolo Contratto stipulato tra CEPAS ed il Cliente ("Contratto") ovvero, nel caso in cui il Contratto non specifichi per quale periodo di tempo i Servizi dovranno essere prestati, i Servizi saranno prestati da CEPAS per tutto il tempo necessario al conseguimento del risultato atteso dal Cliente.

2.2 CEPAS presta al Cliente esclusivamente i Servizi così come indicati nel Contratto e, pertanto, qualsiasi altro servizio od attività che il Cliente richieda a CEPAS di prestare dovrà essere regolato da uno specifico Contratto da stipularsi *ad hoc* tra CEPAS ed il Cliente.

2.3 CEPAS esegue i Servizi con la diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile, secondo gli usi della sua professione e le regole della sua arte in base ai documenti, ai dati e alle specifiche istruzioni all'uopo fornite a CEPAS dal Cliente (in quest'ultimo caso ove tali istruzioni siano state riconosciute e confermate per iscritto da CEPAS) ovvero, in mancanza di istruzioni da parte del Cliente, sulla base (i) di quanto indicato nel formulario di richiesta di intervento sottoscritto dal Cliente oppure nel Contratto; (ii) di norme, regole, usi, pratiche o consuetudini professionali applicabili con riferimento alla prestazione specifica in cui si estrinsecano i Servizi; (iii) dei metodi giudicati più appropriati da CEPAS in funzione sia della natura della prestazione richiesta e dei vincoli tecnici che ne derivano, che dell'entità dei corrispettivi concordati.

2.4 CEPAS controlla con la cura richiesta ed applica un'adeguata diligenza professionale per quanto concerne la selezione e l'assegnazione del suo personale e la fornitura delle sue prestazioni, tenuto conto dello stato di conoscenza e della tecnologia al momento della loro esecuzione e, qualora, nell'espletamento dei Servizi, CEPAS deleghi a terzi debitamente qualificati quali propri fornitori di tutta o parte dell'attività oggetto dei Servizi, CEPAS si assume direttamente nei confronti del Cliente la responsabilità dell'operato dei propri ausiliari e fornitori.

2.5 Il Cliente acconsente che CEPAS possa subappaltare ovvero affidare a terzi suoi ausiliari la prestazione, in tutto od anche soltanto in parte, dei Servizi trasmettendo a tali suoi ausiliari tutte le informazioni relative al Cliente la cui conoscenza in capo all'ausiliario di CEPAS sia necessaria per la prestazione dei Servizi.

Nel caso in cui le prestazioni dei Servizi siano rese da CEPAS in regime di accreditamento, la facoltà di subappalto o affidamento a terzi di cui sopra sarà limitata a quelle attività per quali la norma di accreditamento non ne vieti la possibilità.

2.6 Il Cliente prende atto ed accetta che CEPAS ha il diritto di modificare i Servizi allo scopo di soddisfare i requisiti della legge applicabile in materia a condizione che tali modifiche non influiscano materialmente sulla natura e sul complesso dei Servizi.

2.7 Nello svolgimento dei Servizi, CEPAS non si sostituisce ad altri soggetti aventi causa del Cliente (quali, a mero titolo esemplificativo, progettisti, architetti, ingegneri, consulenti, studi professionali, costruttori, imprenditori, direttori ai lavori, artigiani, gestori, trasportatori) che, indipendentemente dall'intervento di CEPAS, mantengono nei confronti del Cliente la responsabilità di tutti gli obblighi di loro competenza.

2.8 Qualora nell'ambito del mandato essa assegnato a CEPAS quest'ultima debba utilizzare laboratori, al fine di poter svolgere attività inerenti la prestazione dei Servizi in regime di Accredimento, saranno utilizzati esclusivamente laboratori che (i) siano accreditati da ACCREDIA (ente unico di accreditamento) o da altri Organismi di accreditamento firmatari del "Multilateral Agreement" sottoscritto in ambito EA (European co-operation for accreditation); (ii) ove non muniti dell'accreditamento ACCREDIA, siano conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (con la precisazione che è onere e responsabilità di CEPAS verificare, con costi ed oneri a carico del Cliente, l'operato dei laboratori in conformità a tale norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025).

2.9 Nel caso in cui le prestazioni dei Servizi debbano essere rese in regime di accreditamento/notifica, al rapporto contrattuale intercorrente tra CEPAS ed il Cliente sono applicabili anche i regolamenti e/o le specifiche tecniche emesse dagli stessi enti preposti all'accreditamento/notifica.

2.10 Nel caso in cui il Cliente venga sottoposto a procedure concorsuali CEPAS può chiedere, a suo insindacabile giudizio, di effettuare un audit supplementare anche eventualmente al fine di volturare il certificato già emesso nel caso di prosecuzione dell'attività autorizzata dal Giudice Delegato.

2.11 Il Cliente acconsente sin da ora che Accredia ("Ente di Accredimento"), al fine di accertare che le modalità di valutazione adottate da CEPAS stessa siano conformi alle norme di riferimento, possa:

- far partecipare i suoi osservatori agli audit effettuati da CEPAS;
 - effettuare direttamente visite presso il Cliente, sempre attraverso l'uso di proprio personale.
- La partecipazione di osservatori agli audit e/o l'eventuale visita condotta direttamente attraverso l'uso di personale dell'Ente di Accredimento, è comunque preventivamente concordata tra CEPAS ed il Cliente.

Qualora il Cliente non conceda il proprio benessere, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benessere alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi.

Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla verifica, la certificazione viene revocata.

Le modalità di accertamento utilizzate dagli Enti di Accredimento, sono riportate in appositi regolamenti e/o comunicazioni / circolari disponibili sui siti web degli stessi.

Il Cliente si obbliga sin da ora a rendere disponibile all'Ente di Accredimento la documentazione che CEPAS ha utilizzato come riferimento durante gli audit precedenti.

Tali verifiche/audit non sollevano comunque il Cliente dai propri obblighi sia contrattuali che di legge.

3. DOCUMENTI E RAPPORTI

3.1 Tutti i documenti che il Cliente mette a disposizione di CEPAS per consentire a quest'ultima la prestazione dei Servizi e gli altri documenti di cui CEPAS dovesse acquisire il possesso in ragione della prestazione dei Servizi saranno considerati da CEPAS esclusivamente come documenti ed informazioni acquisite senza che il loro contenuto possa comportare a carico di CEPAS un aumento della responsabilità che CEPAS ha assunto verso il Cliente ai sensi delle Condizioni Generali oppure una estensione delle obbligazioni che CEPAS ha assunto verso il Cliente.

3.2 CEPAS ha il diritto di comunicare o trasmettere i rapporti, i certificati e gli altri documenti o supporti informativi emessi da CEPAS a qualsiasi terzo ove ciò sia richiesto dalla legge e/o regolamento applicabile a CEPAS oppure da pubbliche autorità aventi giurisdizione su CEPAS oppure sul Cliente.

3.3 I rapporti, i certificati ed i documenti emessi da CEPAS all'esito della prestazione dei Servizi potranno essere riprodotti esclusivamente dal Cliente ed in forma integrale, con la ulteriore precisazione che eventuali riproduzioni o citazioni parziali di tali rapporti, certificati o documenti dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da CEPAS e che l'impiego di tali rapporti, certificati o documenti al di fuori del contesto di specifiche finalità per cui tali rapporti, certificati o documenti sono stati predisposti da CEPAS non potrà mai implicare alcuna responsabilità di CEPAS sia nei confronti dei terzi che nei confronti del Cliente.

3.4 In considerazione del fatto che i rapporti, i certificati ed i documenti emessi da CEPAS si basano su informazioni, documenti e dati che sono stati messi a disposizione di CEPAS dal Cliente, CEPAS non garantisce l'esattezza delle informazioni contenute nei rapporti, nei certificati e nei documenti emessi da CEPAS, né CEPAS garantisce la qualità dei risultati o l'efficacia o la pertinenza delle condotte che il Cliente riterrà autonomamente di porre in essere alla luce delle risultanze delle informazioni contenute nei rapporti, nei certificati e nei documenti emessi da CEPAS.

3.5 Il Cliente prende atto ed accetta espressamente (i) che nessuno dei rapporti, dei certificati e dei documenti emessi da CEPAS costituisce o potrà essere interpretato ed utilizzato come una garanzia, anche parziale, avente ad oggetto l'assenza di vizi e/o difetti ovvero il funzionamento di qualsiasi equipaggiamento, apparato od installazione in relazione a cui CEPAS abbia svolto i Servizi; (ii) che nessuna responsabilità potrà essere imputata a CEPAS con riferimento a danni, costi, oneri o spese sostenuti dal Cliente in conseguenza di qualsiasi rischio, difetto, vizio o non conformità dei beni, equipaggiamenti, apparati od installazioni in relazione a cui CEPAS abbia svolto i Servizi che siano stati identificati successivamente alla prestazione dei Servizi o, comunque, la cui identificazione sia stata resa possibile da tecnologie, *know-how* o competenze tecniche non disponibili nel momento in cui i Servizi sono stati prestati.

4. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

4.1 Il Cliente si impegna (i) a prestare a CEPAS la propria massima collaborazione ed a fornire a CEPAS tutte le informazioni ed i documenti necessari per consentire a CEPAS di espletare in modo diligente, efficiente e corretto i Servizi; (ii) a fare in modo che i documenti, le istruzioni e le informazioni consegnate a CEPAS per consentire a questa di svolgere i Servizi siano attendibili, veritiere, chiare e comprensibili; (iii) ad assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza presso i luoghi di lavoro in cui verrà svolta la prestazione dei Servizi e ad assicurare al personale addetto da CEPAS alla prestazione dei Servizi l'informazione sui rischi del luogo di lavoro e sulle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro ivi applicabili, sia che i Servizi siano svolti in siti propri o in siti di terzi; (iv) ad eseguire – assumendosene pertanto la responsabilità esclusiva – le attività operative e le manovre sugli impianti che siano necessarie per la migliore prestazione dei Servizi; con la precisazione che, durante il periodo in cui i Servizi sono svolti da CEPAS, il Cliente conserverà la responsabilità della gestione, dell'uso, della sorveglianza di impianti, attrezzature ed apparecchi che siano oggetto dei Servizi; (v) ad astenersi dal citare, a fini pubblicitari o promozionali, l'intervento di CEPAS in assenza di un preventivo accordo scritto con CEPAS ovvero dall'utilizzare i marchi oppure i loghi di CEPAS in modo difforme da quanto di volta in volta concordato con CEPAS; (v) a tenere indenne e manlevare CEPAS da ogni responsabilità, costo, onere o spesa che CEPAS sia chiamata a dover sostenere anche nei confronti di terzi in conseguenza o per l'effetto di azioni od omissioni poste in essere dal Cliente con dolo o grave colpa oppure nel caso in cui il Cliente abbia violato anche solo una delle Condizioni Generali.

4.2 Il Cliente è tenuto (i) ad informare per iscritto CEPAS dell'eventuale suo coinvolgimento in procedimenti inerenti all'applicazione di normativa sulla responsabilità, qualora detti procedimenti siano inerenti, connessi o collegati ai Servizi che CEPAS deve prestare per conto del Cliente ed il Cliente prende atto ed accetta che, nel momento in cui CEPAS sia stata informata di tali situazioni, CEPAS è obbligata a darne comunicazione al competente organismo di accreditamento o, comunque, a darne evidenza in occasione di visite di sorveglianza, (ii) a consentire l'accesso, alle proprie sedi e cantieri, al personale di CEPAS e degli organismi di accreditamento/notifica.

5. RESPONSABILITÀ DI CEPAS

5.1 Fatto salvo il caso in cui lo svolgimento dei Servizi implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso troverà applicazione l'articolo 2236 del codice civile, la responsabilità di CEPAS sarà limitata secondo quanto di seguito previsto: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in relazione a cui non opererà alcuna limitazione di responsabilità, la passività massima che CEPAS potrà sostenere a seguito d'eventuali pretese del Cliente in relazione alla prestazione dei Servizi e per danni derivanti da inadempimento contrattuale o per responsabilità extra-contrattuale, sarà limitata al danno emergente (con espressa esclusione pertanto del lucro cessante) e, in ogni caso, non potrà complessivamente eccedere un ammontare pari al maggiore tra un importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e due volte l'importo complessivo dei corrispettivi pagati dal Cliente a CEPAS per la prestazione di quei Servizi che hanno determinato la responsabilità di CEPAS verso il Cliente, con la precisazione che, ove l'ammontare dei corrispettivi pagati dal Cliente a CEPAS per la prestazione di quei Servizi che hanno determinato la responsabilità di CEPAS verso il Cliente corrispondano ad un insieme indivisibile di prestazioni, la loro ripartizione, al fine di permettere il calcolo dell'indennizzo dovuto da CEPAS al Cliente, sarà effettuata proporzionalmente al tempo dedicato all'esecuzione di ciascuna prestazione.

5.2 In considerazione della circostanza per cui CEPAS non assume alcuna obbligazione contrattuale diretta nei confronti degli aventi causa del Cliente, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne CEPAS ed i suoi ausiliari da eventuali pretese che dovessero essere avanzate nei confronti di CEPAS ed i suoi ausiliari da parte di terzi in relazione allo svolgimento dei Servizi.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MD92
Rev 05
del 18/04/2023

5.3 Il Cliente s'impegna a notificare per iscritto a CEPAS qualsiasi reclamo concernente la prestazione dei Servizi, a pena di decadenza di qualsiasi diritto ad ogni indennizzo, risarcimento od indennità di sorta, entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui si sono verificati i fatti suscettibili di determinare la responsabilità di CEPAS verso il Cliente con l'ulteriore precisazione che ogni azione del Cliente nei confronti di CEPAS in relazione ad eventuali responsabilità di CEPAS verso il Cliente o suoi aventi causa con riferimento alla prestazione dei Servizi dovrà intendersi prescritta definitivamente decorso 6 (sei) mesi dalla ultimazione dei Servizi da parte di CEPAS, salvo eventuale specifica prescrizione legislativa

6. CORRISPETTIVI

6.1 CEPAS si riserva il diritto di rivedere e modificare le proprie tariffe almeno su base annua e, in ogni caso, automaticamente dopo il primo triennio; tali tariffe verranno riviste per adeguarle all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), di eventuali variazioni significative dei tassi di cambio, del costo del lavoro o dei costi indiretti nei cambiamenti degli schemi di certificazione applicabili.

6.2 Nonostante quanto previsto all'Articolo 6.1, CEPAS avrà il diritto di richiedere un aumento o una modifica delle Tariffe al verificarsi di condizioni o circostanze che non erano ragionevolmente prevedibili al momento della stipula dell'Accordo o che erano al di fuori del ragionevole controllo di CEPAS o se il Cliente richiede un rinvio o una riprogrammazione dei Servizi, o di una parte di essi. Se il Cliente rifiuta di accettare qualsiasi aumento o modifica delle Tariffe, CEPAS si riserva il diritto di non iniziare o continuare la fornitura dei Servizi, o di una parte di essi.

6.3 Fatto salvo diverso accordo di volta in volta intercorso con il Cliente per iscritto, i Corrispettivi devono essere corrisposti a CEPAS entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte di CEPAS o, nel caso in cui tale data non fosse determinabile, dalla data di ultimazione della prestazione dei Servizi.

6.4 Nel caso in cui il cliente dovesse omettere il pagamento dei Corrispettivi dovuti a CEPAS alla relativa data di pagamento, fermo restando ogni altro diritto di CEPAS ai sensi della legge applicabile (e fermo restando l'obbligo del Cliente di corrispondere a CEPAS gli interessi di mora sui Corrispettivi non pagati a CEPAS) (i) CEPAS ha il diritto di sospendere la prestazione dei Servizi e (ii) il Cliente non può utilizzare, neanche in parte, alcuna certificazione, attestazione o rapporto prodotti da CEPAS, né vi può fare affidamento sino all'integrale pagamento da parte del Cliente dei Corrispettivi dovuti, degli interessi di mora per ritardato pagamento e di ogni altra spesa a cui CEPAS abbia il diritto al pagamento in conseguenza dell'inadempimento o del ritardato pagamento dei Corrispettivi da parte del Cliente.

6.5 Il Cliente prende atto ed espressamente accetta che i Corrispettivi sono dovuti a CEPAS anche nel caso in cui CEPAS non possa rilasciare la propria certificazione, attestazione o rapporto per qualsiasi motivo che sia connesso ai risultati ottenuti all'esito della prestazione dei Servizi per il rilascio di tali certificazioni, attestazioni o rapporti.

6.6 Nel caso in cui il Cliente richieda a CEPAS di modificare la tempistica inerente alla prestazione dei Servizi che CEPAS abbia già pianificato e concordato con il Cliente con un preavviso inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi ovvero comunichi a CEPAS il giorno stesso in cui si sarebbe dovuta svolgere una determinata attività inerente la prestazione dei Servizi l'intenzione di non effettuare tale attività, CEPAS ha in ogni caso il diritto di fatturare al cliente gli interi Corrispettivi concordati con il Cliente con riferimento alla prestazione di Servizi rinviata od annullata e di addebitare al Cliente le relative spese che CEPAS abbia dovuto sostenere.

6.7 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1252 del codice civile, il Cliente accetta espressamente che CEPAS possa compensare, mediante una semplice comunicazione scritta in tale senso inviata al Cliente, qualsiasi credito che CEPAS ha nei confronti del Cliente con qualsiasi debito che CEPAS ha nei confronti del Cliente e senza che ciò sia di pregiudizio per CEPAS all'esercizio di altri diritti attribuiti a CEPAS dalla legge applicabile.

6.8 Il Cliente prende atto ed espressamente accetta che le condizioni speciali del Contratto stipulato tra CEPAS ed il Cliente possono prevedere che l'integrale pagamento dei Corrispettivi dovuti a CEPAS per la prestazione dei Servizi debba essere perfezionato anteriormente al rilascio da parte di CEPAS della certificazione, della attestazione o del rapporto il cui rilascio è previsto alla ultimazione della prestazione dei Servizi.

6.9 Il Cliente autorizza CEPAS, in caso di proprio inadempimento e/o di ritardo nel pagamento a CEPAS delle fatture da questa emesse, ad emettere fatture con rimessa diretta o con pagamento anticipato prima di effettuare l'attività di sorveglianza, attività subordinata al pagamento delle fatture stesse.

7. FORZA MAGGIORE

7.1 Nessuna responsabilità può essere imputata a CEPAS nel caso in cui CEPAS si trovi nell'impossibilità di eseguire la prestazione dei Servizi a causa del verificarsi di un qualsiasi evento di forza maggiore il cui prodursi sia indipendente da o fuori dalla sfera del ragionevole controllo di CEPAS con la precisazione che, CEPAS avrà il diritto di ottenere dal Cliente una ragionevole estensione del termine per la ultimazione dei Servizi in precedenza concordato con il Cliente in modo tale da consentire a CEPAS l'adempimento delle proprie obbligazioni una volta cessato l'evento di forza maggiore.

7.2 Nel caso in cui l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per più di 90 (novanta) giorni di calendario, il Contratto stipulato tra CEPAS ed il Cliente si intenderà automaticamente risolto con la precisazione che, in tale caso, il Cliente dovrà comunque corrispondere a CEPAS i Corrispettivi maturati in relazione ai Servizi effettivamente prestati da CEPAS sino alla data di verificarsi dell'evento di forza maggiore, nonché rimborsare a CEPAS tutti i costi e gli oneri che CEPAS abbia sostenuto per la prestazione dei Servizi sino a tale data.

7.3 Ai fini del paragrafo 7, per "Evento di Forza Maggiore" si intende, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, conflitti, guerre civili, colpi di stato, atti di terrorismo, sabotaggio, restrizioni valutarie, embargo, sanzioni, atti di autorità, legittimi o meno, adempimento a qualsiasi legge, regolamento o ordine governativo, applicazione di misure di sicurezza e/o restrittive adottate in adempimenti di leggi o atti autoritativi, espropriazione, sequestro nazionalizzazione, peste, epidemia, pandemia, evento naturale estremo, esplosione, incendio, distruzione delle attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o delle forniture di energia e materie prime, sciopero e/o serrata, occupazione di fabbriche e locali. Per "Epidemia" si intende la diffusione rapida, in una zona più o meno vasta, di una malattia contagiosa e per "Pandemia" si intende la diffusione, in almeno due continenti, attraverso una forte trasmissibilità da uomo a uomo, di una malattia caratterizzata dall'efficacia e dalla rapidità con cui si propaga.

In caso di Epidemia o Pandemia, e qualora le Parti abbiano modificato i termini e condizioni per la prosecuzione del Contratto ai sensi dei precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, esse si obbligano ad applicare, e

ad eseguire il Contratto in conformità a, qualsivoglia disposizione o misura di sicurezza in adempimento a leggi, regolamenti e/o ordini delle autorità pubbliche competenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di distanziamento sociale, l'utilizzo di sistemi di protezione individuale, la sanificazione dei locali delle sedi in cui siano eseguiti i Servizi), fino alla data meno prossima tra (i) la data di emanazione, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, o dell'autorità competente, di una dichiarazione di cessazione dell'Epidemia o Pandemia, a seconda del caso, e (ii) la data che segue di 30 giorni la cessazione di ogni provvedimento restrittivo introdotto a livello locale dalle autorità competenti al fine di contrastare la diffusione dell'Epidemia o della Pandemia nel territorio della/e nazione/i in cui è prevista l'esecuzione dei Servizi.

Ogni eventuale differimento o cancellazione, da parte del Cliente, dell'esecuzione di Servizi o dello svolgimento di visite in loco, dovrà essere comunicato con un preavviso di 5 giorni lavorativi. In assenza di tale preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento della penale per mancata visita/ispezione di cui al Contratto.

Qualora intervengano novità normative, che comportino per CEPAS un aumento del costo dell'esecuzione dei Servizi (a eccezione dei compensi dovuti per lavoro straordinario disciplinate dal Contratto), il corrispettivo dovuto per i Servizi sarà aumentato in funzione di detti aumenti dei costi, previa presentazione da parte di CEPAS dei relativi giustificativi.

In caso di ritardo eccedente i 7 giorni di calendario nel pagamento dei corrispettivi dovuti a CEPAS da parte del Cliente in conformità al Contratto o ad altra pattuizione o atto intercorso tra le Parti, CEPAS si riserva la facoltà di sospendere, in misura parziale o totale, l'esecuzione dei Servizi fino al momento della ricezione del pagamento ritardato o ad esigere il pagamento anticipato prima di procedere al ripristino o alla continuazione dei Servizi.

8. DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - RECESSO

8.1 Il rapporto contrattuale instaurato tra CEPAS ed il Cliente ha la durata indicata nell'offerta dei Servizi che CEPAS ha formulato al Cliente (la "Offerta") e che è stata dal Cliente accettata.

8.2 Fatto salvo per quanto diversamente previsto nella Offerta, nel caso in cui i Servizi prevedano un ciclo di certificazione che contempli l'esecuzione da parte di CEPAS di verifiche di mantenimento, alla scadenza della durata indicata nell'Offerta, il rapporto contrattuale instaurato tra CEPAS ed il Cliente sarà prorogato automaticamente e tacitamente per un ulteriore periodo pari alla sua prima durata iniziale, salvo che il Cliente abbia impedito tale rinnovo automatico mediante una comunicazione di disdetta.

Tale comunicazione sarà da inviarsi per iscritto a CEPAS con la seguente modalità:

- 150 (centocinquanta) giorni prima rispetto la data di scadenza del certificato emesso da CEPAS all'esito dello svolgimento dei Servizi, nel caso che la frequenza delle verifiche di mantenimento effettuate da parte di CEPAS sia di almeno 12 mesi o superiore
- 90 (novanta) giorni prima rispetto la data di scadenza del certificato emesso da CEPAS all'esito dello svolgimento dei Servizi, nel caso che la frequenza delle verifiche di mantenimento effettuate da parte di CEPAS sia inferiore a 12 mesi.

Fermo restando il diritto del Cliente di recedere dal Contratto intercorso con CEPAS in conformità a quanto previsto nel paragrafo 8.3 che segue.

8.3 Fatti salvi diversi accordi intercorsi per iscritto tra CEPAS ed il Cliente, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto intercorso con CEPAS in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi in tale senso a CEPAS, fermo restando che, in tale caso, il Cliente dovrà corrispondere a CEPAS (i) tutti i Corrispettivi maturati in favore di CEPAS per la prestazione dei Servizi resi sino alla data in cui il recesso del Cliente produrrà effetto; (ii) il rimborso di tutti i costi, le spese e gli oneri sostenuti da CEPAS per la prestazione dei Servizi resi sino alla data in cui il recesso del Cliente produrrà effetto, (iii) un importo, a titolo di indennizzo per anticipato recesso dal Contratto, pari al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo dei Corrispettivi che il Cliente avrebbe corrisposto a CEPAS qualora il Cliente non avesse esercitato il recesso e CEPAS avesse regolarmente eseguito il Contratto sino alla sua naturale cessazione, impregiudicato qualsiasi altro diritto che le Condizioni Generali attribuiscono a CEPAS.

La previsione di cui al suindicato punto (iii) in tema di indennizzo per anticipato recesso del Cliente, non si applicherà alla attività di certificazione di servizi delle imprese operanti in accordo ai Regolamenti CE n. 303/2008, n. 304/2008, D.p.r. n. 43/12 e RT 29 Accredita.

8.4 Con la precisazione che, nel caso in cui il recesso del Cliente dal Contratto intercorso con CEPAS sia conseguenza di una modifica nella normativa che regola le attività che il Cliente ha demandato a CEPAS ai sensi del Contratto con la stessa stipulato, di una modifica alle regole di certificazione determinate da CEPAS, di una modifica relativa alle regole di accreditamento/notifica/abilitazione a cui è soggetta CEPAS oppure di una modifica alle norme tecniche di riferimento per il cliente in relazione alla specifica attività che CEPAS andrà a svolgere, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a CEPAS soltanto tutti i Corrispettivi maturati in favore di CEPAS per la prestazione dei Servizi resi sino alla data in cui il recesso del Cliente produrrà effetto ed il rimborso di tutti i costi, le spese e gli oneri sostenuti da CEPAS per la prestazione dei Servizi resi sino alla data in cui il recesso del Cliente produrrà effetto. La penale per il recesso come sopra determinata si applicherà al Cliente anche in presenza di comportamenti da questi tenuti ed assimilabili al recesso formale (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: transfer del certificato ad altro organismo, revoca della certificazione conseguente a sospensione della stessa a causa della mancata disponibilità da parte del Cliente a programmare e/o ricevere la verifica ispettiva da parte di CEPAS).

8.5 CEPAS ha il diritto di recedere dal Contratto intercorso con il Cliente in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi in tale senso al Cliente almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui tale recesso dovrà avere effetto e senza che ciò determini in capo al Cliente il diritto di prendere da CEPAS alcun indennizzo, risarcimento od indennità di sorta, con la precisazione che, al momento in cui tale recesso diverrà efficace, il Cliente (i) dovrà pagare immediatamente a CEPAS tutti i Corrispettivi fatturati ma non ancora pagati a CEPAS (in deroga ad ogni eventuale diverso termine di pagamento pattuito con il Cliente oppure risultante dalle Condizioni Generali) nonché qualsiasi altro importo dovuto a CEPAS a qualsiasi titolo, (ii) restituirà prontamente a CEPAS tutti i documenti, le attrezzature, gli apparati ed i macchinari che CEPAS abbia eventualmente messo a disposizione del Cliente (che, quindi, sino a tale restituzione ne sarà considerato depositario e custode ad ogni effetto di legge), fermi restando i diritti acquisiti di CEPAS e le responsabilità del Cliente ai sensi della legge applicabile e delle Condizioni Generali.

8.6 Con riferimento a servizi da erogarsi esclusivamente sotto accreditamento o abilitazione ai sensi di legge, nel caso in cui venisse meno, per qualsivoglia ragione, l'accreditamento o l'abilitazione di CEPAS o del soggetto sotto il cui accreditamento o abilitazione CEPAS svolge il servizio oggetto del Contratto, il Contratto stesso si risolverà automaticamente ed il Cliente non potrà pretendere da CEPAS alcun risarcimento dei danni od il rimborso di eventuali spese.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MD92
Rev 05
del 18/04/2023

9. SOSPENSIONI E RITIRI (CERTIFICAZIONE)

Nel caso di attività di certificazione, la certificazione può essere sospesa da CEPAS tramite comunicazione scritta, da inviarsi anche via pec all'indirizzo comunicato dal Cliente alla stipula del Contratto, al ricorrere di anche soltanto una delle seguenti condizioni: (i) Non conformità maggiori nel corso di una verifica di mantenimento, quando il gruppo di verifica proponga la sospensione immediata della certificazione. (ii) Persistenza di una non conformità già segnalata in precedenza e accertata a seguito di ulteriore verifica. (iii) Mancata attuazione da parte del Cliente delle azioni correttive richieste entro il tempo prestabilito. (iv) Sussistenza di gravi carenze inerenti il sistema di gestione del Cliente sulla base di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive anche non derivanti da verifiche ispettive. (v) Rifiuto da parte del Cliente di effettuare le verifiche periodiche all'interno dei termini temporali previsti oppure rifiuto di effettuare le verifiche straordinarie che il comitato tecnico di CEPAS ritenga necessarie per la valutazione di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive di carenze emerse anche al di fuori delle verifiche ispettive oppure mancata disponibilità da parte del Cliente a ricevere la verifica ispettiva già concordata tra CEPAS ed il Cliente oppure nel caso in cui il Cliente ponga in essere comportamenti tali da ostacolare la verifica stessa. (vi) Formulazione da parte di CEPAS di un'eccezione di inadempimento comunicata al Cliente ai sensi dell'art.1460 del CC. (vii) Uso scorretto o ingannevole della certificazione rilasciata da CEPAS. (viii) Condotta da parte del Cliente tale da pregiudicare la reputazione commerciale ed aziendale di CEPAS. (ix) Mancata notifica a CEPAS da parte del Cliente dell'esistenza di procedimenti legali in corso. (x) Espresa richiesta del Cliente. Le spese sostenute da CEPAS che derivano dal provvedimento di sospensione del certificato per i motivi sopra indicati sono a carico del Cliente che provvederà al relativo pagamento previa emissione della fattura da parte di CEPAS.

La durata della sospensione non può essere superiore a mesi sei e non modifica il periodo di validità del Contratto. La certificazione può essere ritirata da CEPAS al ricorrere di anche soltanto una delle seguenti condizioni: (i) nel caso in cui, terminato il periodo di sospensione, le circostanze che l'avevano determinata non siano state rimosse e nonostante la formale diffida comunicata per iscritto da CEPAS al Cliente con assegnazione al Cliente di un congruo termine per porre rimedio alla situazione che ha determinato la sospensione della certificazione; (ii) se la gravità del comportamento del Cliente, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine di CEPAS per mezzo di provvedimenti di urgenza che siano oggetto di un ricorso all'autorità giudiziaria; (iii) se il Cliente si trova in uno stato di morosità nel pagamento delle fatture emesse da CEPAS per l'attività di certificazione e tale stato perdura oltre i 7 giorni dal ricevimento della diffida di pagamento inviata al Cliente stesso.

La certificazione rilasciata da CEPAS può essere annullata da CEPAS nel caso in cui il Cliente richieda a CEPAS di recedere dal rapporto contrattuale instaurato con CEPAS mediante raccomandata R/R.

10. DISPOSIZIONI RESIDUALI

10.1 Alla cessazione del Contratto intercorso tra CEPAS ed il Cliente, per qualunque causa essa sia occorsa, ciascuna Parte si impegna a restituire all'altra oppure, secondo quanto in proposito richiesto da tale Parte, distruggere tutti i dati, le informazioni, i documenti informazioni relativi all'altra Parte che siano in suo possesso e che abbiano carattere riservato (o che siano stati qualificati come riservati dalla parte interessata anche in prossimità della cessazione del Contratto), fermo restando il diritto di CEPAS di conservare copia di qualsiasi dato, informazione, documento inerente al Cliente oppure alla sua attività la cui conservazione sia prevista dalle policies di archiviazione applicate in CEPAS ovvero sia richiesta da disposizioni di legge o di regolamento applicabili in materia oppure da istruzioni o raccomandazioni disposte da organismi di accreditamento.

10.2 Durante il periodo di validità del Contratto instaurato tra CEPAS ed il Cliente e per i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione dello stesso, per qualunque causa tale cessazione sia occorsa, il Cliente si impegna – direttamente od indirettamente – a non contattare, sollecitare, incentivare alle dimissioni od offrire lavoro od opportunità di collaborazione o consulenza ai dipendenti di CEPAS ed agli ausiliari delle cui prestazioni CEPAS sia avvalsa nella esecuzione dei Servizi in assenza del preventivo consenso scritto di CEPAS.

10.3 Ove riguardo al Cliente si manifestino episodi di insolvenza, sequestro, pignoramento, messa in liquidazione, cessione di beni a propri creditori, piani di risanamento, concordati preventivi ovvero nel caso in cui il Cliente cessi o minacci di cessare il proseguimento della sua attività di impresa ovvero in ogni altro caso in cui CEPAS possa ragionevolmente temere che uno degli eventi sopra citati sia sul punto di verificarsi, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto di CEPAS, CEPAS ha il diritto di sospendere la prestazione dei Servizi e di non dare esecuzione ad eventuali ordini di fornitura ricevuti dal Cliente, dandone prontamente notizia al Cliente, e senza che ciò comporti diritto del Cliente ad ottenere alcun indennizzo, riduzione di prezzo, risarcimento o rimborso di sorta e, in tale caso, tutti i Corrispettivi dovuti a CEPAS ancora non pagati dal Cliente diverranno immediatamente esigibili da parte di CEPAS nonostante ogni altro precedente diverso accordo intercorso con il Cliente oppure nonostante ogni altra diversa disposizione contenuta nelle Condizioni Generali.

10.4 Qualsiasi rinuncia da parte di CEPAS a rivendicare un'inadempienza del Cliente non può essere interpretata come una rinuncia a rivendicare un'ulteriore inadempienza della stessa natura o qualsiasi altra inadempienza.

10.5 Il Cliente prende atto ed espressamente accetta (i) che la raccolta ed il trattamento dei propri dati da parte di CEPAS sia effettuato per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del Contratto od alla sua esecuzione, per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30-6-2003, n. 196 ("Decreto"), nel Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito "GDPR") ed all'informativa di cui all'Articolo 13 del Decreto e di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR che il Cliente dichiara di avere visionato sul sito CEPAS www.cepas.it; (ii) che i propri dati possano essere conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto e dal GDPR e che tali dati non saranno divulgati all'esterno se non nei casi in cui ciò sarà necessario in esecuzione di un obbligo di legge (informazioni dettagliate in ordine ai diritti del Cliente sono disponibili sul sito www.cepas.it); (iii) che il titolare del trattamento dei propri dati personali è Cepas S.r.l. con sede legale in Roma, Viale Mario Bianchini n. 13/15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12493241009; (iv) che l'articolo 7 del Decreto e l'articolo 15 del GDPR conferiscono al Cliente il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.

10.6 Il Contratto e/o qualsivoglia credito che dallo stesso possa trarre origine non potrà essere ceduto dal Cliente a terzi se non previa autorizzazione scritta da parte di CEPAS. CEPAS potrà cedere a Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 cc il presente contratto. La cessione non comporterà una variazione delle condizioni praticate al Cliente.

10.7 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che CEPAS ha adottato un proprio Codice

Etico disponibile per visione e download dal sito web di CEPAS (www.cepas.it) e che, pertanto, opererà nel pieno rispetto dello stesso per quanto riguarda gli aspetti di integrità, lotta alla corruzione correttezza dei rapporti commerciali, confidenzialità, conflitti di interesse, sicurezza, prevenendo ed sanzionando eventuali comportamenti difformi da quanto previsto da tale Codice Etico.

Il Cliente s'impegna, (i) al rispetto di tutto quanto contenuto nel Codice Etico di CEPAS; (ii) a non porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico; (iii) ad adottare ed attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire detta violazione; (iv) ad assumersi qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di principi, norme e prescrizioni contenute nel Codice Etico, mantenendo indenne e manlevata CEPAS da qualsiasi responsabilità, spesa costo od onere che CEPAS stessa sia chiamata a dover sostenere a tale proposito; (v) a comunicare tempestivamente a CEPAS eventuali violazioni dei principi, delle norme e delle prescrizioni contenute nel Codice Etico di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività oggetto del Contratto.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- il Cliente venga sottoposto a procedure concorsuali;
- comportamenti del Cliente contra legem;
- inesattezze o non conformità dei dati forniti dal Cliente a CEPAS per la stipula del Contratto;
- il Cliente non permetta attività di audit, direttamente o partecipando a quelli svolti da CEPAS, da parte di Accredia;
- il Cliente citi, a fini pubblicitari o promozionali, l'intervento di CEPAS in assenza di un preventivo accordo scritto ovvero utilizzi i marchi oppure i loghi di CEPAS in modo difforme da quanto di volta in volta concordato con CEPAS stessa;
- il Cliente ceda a terzi il Contratto e/o qualsivoglia credito che dallo stesso possa trarre origine previa autorizzazione scritta da parte di CEPAS;
- violazione da parte del Cliente di principi, norme e prescrizioni contenute nel Codice Etico e nelle norme fondamentali di sicurezza adottati da CEPAS.

11.2 Tale risoluzione si verificherà di diritto a far tempo dalla data di ricezione della comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, con la quale CEPAS dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno conseguente.

12. NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Per tutto quanto non regolato dalle Condizioni Generali si applicano, in via residuale, le disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano.

12.2 Le Condizioni Generali sono regolate da e interpretate in conformità alla legge italiana con esclusione della normativa relativa ai conflitti di legge.

12.3 Qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Per Accettazione

Data: _____

Il Cliente

Timbro e Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente approva specificatamente le clausole previste nei seguenti articoli: articolo 2.5 (in tema di subappalto), 2.6 (in tema di diritto di CEPAS di modificare i Servizi), 2.10 (in tema di procedure concorsuali a carico del cliente), 2.11 (in tema di audit di Accredia), articolo 3.3 (in tema di diritto del Cliente a riprodurre i rapporti, i certificati ed i documenti emessi da CEPAS durante la prestazione dei Servizi), 3.4 (in tema di limitazioni alla garanzia circa la esattezza delle informazioni contenute nei rapporti, nei certificati e nei documenti emessi da CEPAS durante la prestazione dei Servizi), 3.5 (in tema di limitazioni all'uso dei rapporti, dei certificati e dei documenti emessi da CEPAS durante la prestazione dei Servizi ed alla responsabilità di CEPAS); articolo 4 (Impegni e responsabilità del Cliente), articolo 5 (Responsabilità di CEPAS), articolo 6 (Corrispettivi), articolo 7.2 (in tema di risoluzione del Contratto per eventi di forza maggiore), articolo 8 (in tema di proroga e rinnovo automatico del Contratto, in tema di recesso dal Contratto da parte di CEPAS o del Cliente, in tema di penali ed in tema di risoluzione automatica), articolo 9 (Sospensione e Ritiri), articolo 10.2 (in tema di impegni del Cliente durante la vigenza e successivamente alla cessazione del Contratto), articolo 10.3 (in tema di diritto di CEPAS di sospendere la prestazione dei Servizi e di esigere il pagamento dei Corrispettivi), articolo 10.5 (in tema di trattamento dei dati), articolo 10.6 (in tema di cessione del Contratto), articolo 10.7 (in tema di Codice Etico), articolo 11 (Clausola risolutiva espressa) e 12.3 (in tema di competenza esclusiva giurisdizionale in caso di controversie).

Per Accettazione

Data: _____

Il Cliente

Timbro e Firma _____